



**DELIBERA N. 118/22/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE  
TELEDIAMANTE CLUB (AUTORIZZATA ALLA FORNITURA DEL  
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "TD NEWS –  
LCN 632") PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE  
NELL'ARTICOLO 8, COMMA 2, DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N.  
353/11/CONS**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N. 04/22 - PROC. 18/22/FB-CRC)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 luglio 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;



VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2 con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Calabria;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Calabria le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



## 1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Calabria, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi ad esso delegate dall'Autorità, con nota prot. n. 0005286 del 21 febbraio 2022 ha chiesto all'Associazione Telediamante Club, autorizzata alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale "TD NEWS", di trasmettere le registrazioni dei programmi diffusi da quest'ultimo nel periodo compreso tra il 14 ed il 20 febbraio 2022.

Dalle verifiche effettuate sui file video trasmessi con nota prot. 6425 del 7 marzo 2022 dalla citata Associazione, è emerso che le registrazioni fornite dall'emittente, non recano in sovrimpressione le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione.

Con provvedimento CONT. N. 4 ANNO 2022/N° PROC. 2/22/CRI del 22 marzo 2022, notificato in pari data, il CO.RE.COM. Calabria, constatato che le registrazioni non consentono di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione necessarie all'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e ha contestato alla stessa la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera dell'Autorità n.353/11/CONS per non aver conservato correttamente la registrazione dei programmi televisivi mandati in onda nel periodo richiesto.

## 2. Deduzioni della società

L'Associazione Telediamante Club, a seguito della notifica del citato atto CONT. N. 4 ANNO 2022/N° PROC. 2/22/CRI del 22 marzo 2022, ritenendo infondata la contestazione, con nota prot. n. 006086 dell'11 marzo 2022 ha presentato memorie giustificative evidenziando quanto segue:

- le registrazioni della programmazione di "TD NEWS" sono effettuate tramite un software presente nel computer che salva i file per il successivo inserimento in archivio; sebbene tale dispositivo, come rilevato nell'atto di contestazione, non permette di inserire l'orario, tuttavia i file trasmessi presentano l'indicazione della data e dell'orario di avvio di ogni registrazione, dalla quale si deducono chiaramente la data e l'orario di messa in onda di ciascun programma o porzione di programma mandato in onda seguendo la *timeline* del lettore multimediale VLC. In altre parole, visualizzando i singoli file con VLC e conoscendo l'orario di inizio della programmazione registrata, sono facilmente riscontrabili la data e l'orario di messa in onda dei successivi programmi: ad esempio, se la programmazione ha inizio alle ore 10:00, mandando avanti il file di due ore sulla *timeline* del lettore VLC, si deduce che la trasmissione in visione sia quella delle ore 12:00 e così a seguire.

## 3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. CALABRIA – considerato che l'assenza nel corso delle registrazioni di un dato certo riguardante le informazioni relative alla data ed ora di diffusione dei programmi non consente il corretto accertamento dei fatti ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla programmazione televisiva, anche a garanzia del diritto di



difesa del fornitore – con nota prot. n. 0162918 del 20/05/2022, ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria, proponendo l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria. Al riguardo, si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 2, dell’allegato A), alla delibera n. 353/11/CONS in quanto le registrazioni della programmazione conservate dall’emittente “TD NEWS” non permettono di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, informazioni certe relative alla data e all’ora di diffusione. In proposito va osservato che sulla base del dettato legislativo, l’archivio delle registrazioni dei programmi, di cui all’art. 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera 353/11/CONS, costituisce un importante strumento di vigilanza, ma anche di conoscenza imposto agli editori radiotelevisivi affinché si possa risalire alla programmazione irradiata nel medio periodo e nel caso di specie l’assenza nelle registrazioni dei dati inerenti alla data e all’ora di trasmissione hanno precluso alle istituzioni competenti il corretto accertamento sull’emesso televisivo e quindi la verifica di conformità della programmazione irradiata da “TD NEWS” alla normativa vigente in materia di diffusione radiotelevisiva. Sebbene infatti l’emittente abbia reso noti la data e l’orario di trasmissione iniziali attraverso una specifica indicazione posta nei file contenenti la registrazione, le indicazioni che si possono trarre per via deduttiva dalla *timeline* del lettore multimediale VLC non sono indicative dell’effettivo orario di messa in onda dei programmi che conseguono, e non possono pertanto costituire concreto e valido elemento di prova ai fini dell’individuazione di una eventuale violazione alle disposizioni in materia di programmazione radiotelevisiva. A conferma di quanto prospettato, solo a titolo di esempio si rileva che il file inviato dall’emittente relativo alla programmazione mandata in onda in data 15 febbraio 2022 reca all’inizio in sovrimpressione il riferimento alla fascia oraria di trasmissione compresa tra le ore 10:00 e le ore 02:00, mentre le indicazioni fornite dalla *timeline* del lettore multimediale VLC attestano una registrazione della durata globale di 13 ore e 52 minuti a fronte delle 16 ore annunciate;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera 353/11/CONS i soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze televisive terrestri “*conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi*” ed altresì “*la registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all’ora di diffusione*”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;



RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera 353/11/CONS nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

**A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dall'Associazione Telediamante Club deve ritenersi di lieve gravità, considerato che la irregolare conservazione delle registrazioni della programmazione diffusa da "TD NEWS" risulta limitata ad una settimana di programmazione.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

L'Associazione non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

**C. Personalità dell'agente**

L'Associazione, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto in considerazione delle dimensioni economiche dell'Associazione Telediamante Club, le cui entrate per l'anno 2021, come risulta dal documento inviato dal Rappresentante Legale della stessa, risultano essere di 14.794,98 con un attivo di cassa di 8.206,60 euro;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

**ORDINA**

all'Associazione Telediamante Club, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale "TD NEWS", con sede legale in Diamante (CS) C.so Vittorio Emanuele n. 35/37, di pagare la sanzione amministrativa di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del d.lgs. n. 208/21;

## INGIUNGE

alla citata Associazione di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 118/22/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 118/22/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 luglio 2022

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba